CAMERA DEI DEPUTATI N. 6032

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

CARIA, CIAMPAGLIA, COSTI, NICOLAZZI, SCOVACRICCHI, GROSSO

Presentata il 16 ottobre 1991

Modifiche alla legge 11 luglio 1978, n. 382, recante norme di principio sulla disciplina militare

ONOREVOLI COLLEGHI ! — I. L'esigenza di modificare gli articoli 18, 19 e 20 della legge 11 luglio 1978, n. 382, relativi alla istituzione degli organi della rappresentanza dei militari, nasce dal confronto ormai decennale tra detti articoli e le competenze della rappresentanza stessa, che ha di fatto ampliato la sua attività ed il suo inserimento nel contesto sociale.

Tali modifiche intendono, quindi, unicamente eliminare alcuni aspetti della citata legge, che attualmente limitano l'organizzazione, la funzionalità, il fine stesso di un organismo democratico, teso sempre più ad avere riconosciuto quel « ruolo » specifico, insito nella sua più lata accezione.

I lineamenti tracciati intendono definire un nuovo organismo costituito nell'ambito dell'istituzione militare, che, a differenza di una vera e propria organizzazione sindacale, rispecchia una reale e globale rappresentatività non legata ad alcuna forma di iscrizione, in grado di contribuire direttamente alla risoluzione delle esigenze della base di cui è legittima espressione elettiva.

Le modifiche proposte pertanto non incidono su quelle limitazioni costituzionali, proprie dello *status* militare, già previste dall'articolo 8 della legge 11 luglio 1978, n. 382.

II. Per la diversa specificità dell'impiego e per la differenza degli interlocutori (Ministro della difesa per le Forze armate ed Arma dei carabinieri, Ministro delle finanze per la Guardia di finanza) con la presente proposta di legge vengono istituiti tre organi centrali, autonomi ed indipendenti (nuova formulazione dell'articolo 18, comma 2).

Per assicurare continuità all'attività degli organi di rappresentanza è prevista la immediata rieleggibilità alla scadenza del mandato dei delegati appartenenti alle categorie degli ufficiali (« A »), sottufficiali (« B »), volontari (« C ») sia dei corpi armati che delle forze armate, sottoscrivendo questi ultimi ferme biennali e triennali (articolo 18, commi 7 e 8).

È introdotto il principio della eleggibilità del presidente di ogni organo di rappresentanza (articolo 18, comma 11): la limitazione di tale carica solo ai militari di carriera non vuole costituire una prevaricazione nei confronti della componente-leva, con conseguente delegittimazione dello stesso concetto di « elettività », ma vuole esclusivamente determinare la continuità della presidenza, non altrimenti raggiungibile con l'incarico semestrale da affidare ad un delegato della leva.

III. Una delle più sentite limitazioni degli organi di rappresentanza, evidenziata da ogni mandato, è stata la mancanza di un vero e proprio potere contrattuale relativamente al trattamento economico (anche se in tale occasione è stato spesso « di fatto » riconosciuto).

Da ciò discende la necessità di riconoscere con la sostituzione dell'articolo 19 un vero e proprio ruolo negoziale, riconoscimento teso unicamente ad impegnare la controparte a tener conto dell'attività (pareri, proposte, richieste) svolta dagli organi di rappresentanza.

In tale spirito si collocano il principio dei rapporti diretti con i Ministeri interessati e le Commissioni parlamentari [comma 1, lettera *a*)], l'audizione di militari a seguito di loro esposti non anonimi [comma 1, lettera *d*)], i contatti con il personale in congedo [comma 1, lettera *e*)].

Le competenze, e le relative limitazioni, rimangono quelle previste dalla normativa in vigore.

La funzionalità degli organi di rappresentanza viene resa più autonoma e celere da quegli elementi innovativi, in considerazione soprattutto delle esperienze maturate in questo primo periodo di applicazione e delle relative aspettative.

Vengono pertanto previste:

a) convocazione autonoma dei consigli, con comunicazione ai comandi corrispondenti per le disposizioni logistiche ed amministrative (comma 6);

b) possibilità di riunioni congiunte fra i vari livelli di organi di rappresentanza (commi 9 e 12).

Allo scopo, peraltro, di garantire la necessaria indipendenza informativa della rappresentanza, ferme restando le eventuali sanzioni penali e disciplinari in caso di inosservanza delle specifiche normative in vigore, si è ritenuto opportuno introdurre il concetto della pubblicità delle deliberazioni attraverso tutti i mezzi di comunicazione di massa (comma 18) e quello della libertà da parte di ogni delegato di manifestare liberamente il proprio pensiero (comma 19).

Unica possibilità prevista per gli organi di rappresentanza di manifestare il proprio dissenso, a parte la facoltà di adire direttamente alle Commissioni parlamentari (unico e vero arbitro di controversie), è la riunione permanente anche oltre l'orario di servizio dei consigli ai vari livelli (comma 13).

Alla luce di tali disposti ed in considerazione dei collegamenti funzionali conseguenti, gli organi così previsti hanno la facoltà di avere rapporti con organismi similari delle Forze armate e dei corpi armati di polizia, dei sindacati autonomi di polizia degli Stati membri della Comunità europea (comma 10). Infatti, specie in occasione di contrattazione economica, ciò dovrebbe evitare disallineamenti con il pubblico impiego e con i settori interessati.

IV. La nuova formulazione dell'articolo 20 impartisce disposizioni relative a:

a) tutela del delegato, che non può essere condizionato nell'espletamento del suo mandato (comma 1), non può essere trasferito se non previo gradimento (comma 2) e deve svolgere il mandato con incarico esclusivo (comma 3), senza essere valutato;

b) emanazione dei nuovi regolamenti.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. L'articolo 18 della legge 11 luglio 1978, n. 382, come modificato dall'articolo 1 della legge 9 aprile 1990, n. 89, è sostituito dal seguente:

« ART. 18. — 1. Sono istituiti organi di rappresentanza di militari con le competenze indicate dall'articolo 19.

2. Gli organi di rappresentanza militare si distinguono in:

a) tre organi centrali a carattere nazionale, autonomi ed indipendenti: uno per le Forze armate, articolato in sezione Esercito, sezione Marina e sezione Aeronautica; uno per l'Arma dei carabinieri; uno per il Corpo della Guardia di finanza;

b) organi intermedi, presso gli alti comandi;

c) organi di base, presso le unità a livello minimo compatibile con la struttura di ciascuna Forza armata o Corpo armato.

3. Gli organi centrali e quelli intermedi sono costituiti da un numero fisso di delegati di ciascuna delle seguenti categorie: ufficiali, sottufficiali, volontari, ufficiali di complemento di prima nomina e militari di leva. Gli organi di base sono costituiti di rappresentanti delle suddette categorie presenti al livello considerato. La rappresentanza di ciascuna Forza armata nell'organo centrale è proporzionale alla rispettiva consistenza numerica.

4. Per la elezione dei rappresentanti nei diversi organi di base si procede con voto diretto, nominativo e segreto.

5. I rappresentanti dei militari di leva negli organi di base eleggono nel proprio ambito semestralmente loro delegati nell'organo intermedio.

6. Alla elezione dei rappresentanti negli organi intermedi provvedono i rappresentanti eletti negli organi di base, scegliendoli nel proprio ambito con voto diretto, nominativo e segreto. Con la stessa procedura i rappresentanti degli organi intermedi eleggono i delegati agli organi centrali.

7. Gli eletti, militari di carriera e volontari dei Corpi armati, durano in carica tre anni e sono immediatamente rieleggibili.

8. Gli eletti, militari di leva, durano in carica sino al termine del loro servizio militare obbligatorio, e con scadenze che garantiscano la continuità degli organi rappresentativi.

9. Gli eletti, volontari delle Forze armate, durano in carica sei mesi e sono immediatamente rieleggibili.

10. Gli eletti, militari di carriera o di leva, che cessano anticipatamente dal mandato sono sostituiti, per il periodo residuo, dai militari che nelle votazioni effettuate, di primo o secondo grado, seguono immediatamente nella graduatoria l'ultimo degli eletti.

11. Il presidente di ciascun organo di rappresentanza, scelto tra i militari di carriera, viene eletto con voto diretto, nominativo e segreto da tutti i delegati dell'organo stesso ».

ART. 2.

1. L'articolo 19 della legge 11 luglio 1978, n. 382, è sostituito dal seguente:

« ART. 19. – 1. Le competenze esclusive degli organi di rappresentanza riguardano:

a) la formulazione dei pareri, proposte e richieste ai Ministeri e alle Commissioni parlamentari competenti su tutto ciò che attiene alla condizione, al trattamento, alla tutela di natura giuridica, economica, previdenziale, sanitaria, culturale e morale del personale, avvalendosi anche della consulenza degli uffici tecnici, amministrativi e legali degli stati maggiori e comandi generali;

b) lo svolgimento del ruolo negoziale sulla condizione, sul trattamento, sulla tutela di natura giuridica, economica, previdenziale, sanitaria, culturale e morale dei militari;

c) la consultazione su tutte le materie non di competenza che possano comunque avere riflessi sulla condizione, sul trattamento e sulla tutela del personale;

d) l'audizione, d'iniziativa o a richiesta su reclamo scritto non anonimo, di militari su fatti specifici al fine della loro tutela giuridica, economica, previdenziale, sanitaria, culturale e morale. Il militare che avanza reclamo all'organo di rappresentanza non può essere sottoposto ad alcun provvedimento disciplinare per questo fatto ed è vietato tassativamente di farne menzione sui fascicoli personali, sulle note e su ogni altro atto riguardante la sua posizione. Il reclamo non è sottoposto ad alcuna formalità, condizione o requisito, né può essere subordinato ad alcuna autorizzazione gerarchica o ad oneri procedurali, di forma o di sostanza;

e) l'esame delle richieste di militari in congedo e di cittadini su fatti specifici riguardanti la condizione, il trattamento e la tutela morale dei militari.

2. Gli organi intermedi di rappresentanza hanno competenza a trattare materie concernenti la condizione e la tutela del personale nell'ambito della rispettiva circoscrizione e possono formulare proposte e richieste anche sul trattamento all'organo centrale. Gli organi di base della rappresentanza hanno competenza a trattare materie concernenti la condizione e la tutela del personale nell'ambito della corrispondente unità e possono formulare proposte e richieste concernenti la condizione e la tutela del personale all'organo intermedio.

3. Le funzioni degli organi di rappresentanza si estendono anche ai seguenti campi di interesse:

a) conservazione dei posti di lavoro durante il servizio militare, qualificazione

professionale, inserimento nell'attività lavorativa di coloro che cessano dal servizio militare;

b) provvidenze per gli infortuni subiti e per le infermità contratte in servizio e per causa di servizio;

c) attività assistenziali, culturali, ricreative e di promozione sociale, anche a favore dei militari;

d) organizzazione delle sale convegno e delle mense;

e) condizioni igienico-sanitarie;

f) alloggi.

4. Per i provvedimenti da adottare in materia di attività assistenziale, culturale, ricreativa, di promozione sociale, anche a favore dei familiari, l'Amministrazione concorda con gli organi di rappresentanza la programmazione e lo sviluppo delle inziative da intraprendere nei rapporti con le regioni, le province e i comuni.

5. Dalle competenze degli organi rappresentativi sono comunque escluse le materie concernenti l'ordinamento, l'addestramento, le operazioni, il settore logistico-operativo, il rapporto gerarchico-funzionale e l'impiego del personale.

6. Gli organi di rappresentanza sono convocati dalla presidenza, per iniziativa della stessa o a richiesta di un quinto dei loro componenti. Di tale convocazione viene data comunicazione al corrispondente comando per le conseguenti disposizioni logistiche e amministrative.

7. Gli organi centrali, di cui al comma 2, lettera *a)*, dell'articolo 18, si riuniscono automaticamente almeno una volta al mese per formulare proposte, per avanzare richieste e per essere consultati nell'ambito delle competenze attribuite.

8. Le riunioni delle sezioni costituite all'interno dell'organo centrale delle Forze armate sono convocate almeno una volta al mese per formulare pareri e proposte, per avanzare richieste ed essere consultate su materie di esclusiva pertinenza della singola Forza armata.

9. Gli organi centrali di rappresentanza hanno la facoltà di riunirsi almeno

una volta ogni tre mesi in sessioni congiunte con i delegati degli organi intermedi e di base.

10. Gli organi centrali possono avere rapporti con gli organismi similari delle Forze armate e dei Corpi armati di polizia, dei sindacati autonomi di polizia degli Stati membri della Comunità economica europea e con associazioni nazionali di militari in congedo e di pensionati.

11. Gli organi intermedi e di base della rappresentanza dei militari si riuniscono normalmente una volta al mese.

12. Gli organi intermedi e di base si riuniscono in sessione congiunta almeno una volta ogni tre mesi.

13. Per eccezionali motivi attinenti alla condizione, al trattamento ed alla tutela dei militari, ogni organo centrale di rappresentanza può disporre di propria iniziativa una riunione permanente propria e degli organi intermedi e di base, anche oltre l'orario di servizio.

14. Le delibere degli organi centrali sono trasmesse:

a) al Ministro della difesa, distintamente quelle delle Forze armate e quelle dell'Arma dei carabinieri;

b) al Ministro delle finanze, quelle del Corpo della Guardia di finanza.

15. I Ministri della difesa e delle finanze riuniscono ogni due mesi, separatamente, ciascun organo centrale di propria competenza per ascoltare pareri, proposte e richieste in merito allo stato del personale e del funzionamento della rappresentanza.

16. Le delibere degli organi intermedi e di base sono trasmesse al comando presso il quale sono costituiti ed al rispettivo organo di rappresentanza centrale, per le materie di competenza.

17. Tutte le delibere e le notizie relative alle attività degli organi di rappresentanza debbono essere pubblicate su una specifica rivista mensile, a cura di ogni stato maggiore o comando generale, da far recapitare a tutti i comandi o uffici centrali e periferici.

18. Gli organi di rappresentanza hanno la facoltà di divulgare le proprie delibere a mezzo stampa ed altri mezzi di comunicazione di massa. Sono ammesse convocazioni di conferenze stampa per la divulgazione di notizie sull'attività della rappresentanza militare.

19. Il delegato può manifestare pubblicamente il proprio pensiero su tutte le questioni non classificate che riguardano la propria attività e avere rapporti anche con organismi estranei alle Forze armate e ai Corpi armati per il migliore assolvimento del proprio mandato. Non può però assumere iniziative che possono infirmare l'assoluta estraneità delle Forze armate e dei Corpi armati alle competizioni politiche o esercitare il diritto di sciopero o qualsiasi altra forma di manifestazione contestativa ».

ART. 3.

1. L'articolo 20 della legge 11 luglio 1978, n. 382, è sostituito dal seguente:

« ART. 20. – 1. Sono vietati gli atti diretti comunque a condizionare o limitare l'esercizio del mandato dei componenti degli organi di rappresentanza.

2. I delegati, all'atto della loro elezione, non possono essere trasferiti ad altra sede o reparto non gradito.

3. I componenti degli organi centrali svolgono il loro mandato a tempo pieno, con incarico esclusivo, senza essere valutati, costituendo preminente merito ai fini dell'avanzamento l'essere stati eletti all'organo centrale.

4. I Ministri della difesa e delle finanze emanano per ciascun organo centrale di rappresentanza, con decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale:*

a) il regolamento di attuazione della rappresentanza militare, concordato con gli organi centrali;

b) il regolamento interno per l'organizzazione ed il funzionamento della

rappresentanza militare, adottato da ciascun organo centrale a maggioranza assoluta ».

2. Il decreto di cui al comma 4 dell'articolo 20 della legge 11 luglio 1978, n. 382, come sostituito dal presente articolo, è emanato entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.